3. Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova nonché su violazioni del diritto dell'Unione europea e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che il TFP avrebbe commesso.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione, commessa dal TFP, del principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — Cotecnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

(Causa T-465/16)

(2016/C 371/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cotecnica, SCCL (Bellpuig, Spagna) (rappresentanti: J. Devaureix, J. C. Erdozain López, e J. Galán López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Visán Industrias Zootécnicas, SL (Arganda, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «cotecnica OPTIMA» — Domanda di registrazione n. 13 292 479

*Procedimento dinanzi all'*EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 giugno 2016 nel procedimento R 229/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— ammettere le prove proposte;

— annullare e privare di efficacia la decisione impugnata;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e della giurisprudenza del Tribunale, in particolare, della sentenza del 20 gennaio 2009, causa T-424/07, Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM).

Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — NRW. Bank/SRB

(Causa T-466/16)

(2016/C 371/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NRW. Bank (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: A. Behrens, J. Kraayvanger e J. Seitz, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione del convenuto sul contributo annuale dovuto dalla ricorrente per il Fondo di risoluzione unico per il periodo contributivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016;

— Condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59/UE ([1]) e dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 806/2014 ([2]).

   — La ricorrente ritiene che la decisione del convenuto circa il suo contributo annuale sia illegittima, in quanto, ai fini della riduzione del contributo, considera solo la sua attività di promozione ma non la sua attività di promozione ausiliaria. Per tale ragione il contributo annuale della ricorrente al Fondo di risoluzione unico per il periodo contributivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 sarebbe stato fissato in un importo troppo elevato.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle decisioni di esecuzione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) 806/2014 che, in accordo a tali atti giuridici, vanno interpretati nel senso che privilegiano anch'essi l'attività di promozione ausiliaria.

3. Terzo motivo, in via subordinata, vertente sull'illegittimità delle decisioni di esecuzione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) 806/2014.

   — A tal proposito, la ricorrente sostiene che, ove non fosse possibile un'interpretazione delle decisioni di esecuzione in accordo alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 806/2014, le decisioni di esecuzione sarebbero illegittime. Per tale ragione sarebbe illegittima anche la decisione del convenuto basata sulle citate decisioni di esecuzione.

([1]) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU. 2014, L 173, pag. 190).

([2]) Regolamento (Ue) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU. 2014, L 225, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — Verein Deutsche Sprache/Commissione

(Causa T-468/16)

(2016/C 371/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Germania) (rappresentante: W. Ehrhardt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea